



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022 -

E-Mail: protocollo@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

Ordinanza n° 03 del 11/06/2026

IL SINDACO

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza -Segreteria del Dipartimento-Ufficio Ordine Pubblico n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

VISTA la nota del 09/06/2017 prot. 15663 della Prefettura di Savona - Area 1-Ordine Pubblico, riguardante le pubbliche manifestazioni - aspetti di safety e security, in particolare per quanto riguarda il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno-Gabinetto del Ministero n. 11001/110(10) del 28/07/2017 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, durante il corso dell'anno e in particolar modo nella stagione estiva vengono organizzate manifestazioni da Associazioni operanti sul territorio comunale che tradizionalmente richiamano un buon afflusso di persone, occorre adottare misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool e, più in generale, all'utilizzo improprio di contenitori di bevande in vetro e in lattina che possano trasformarsi in oggetti pericolosi per l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO dunque opportuno per l'anno 2026, al fine di prevenire possibili inconvenienti alla pubblica incolumità derivanti dall'utilizzo improprio di bicchieri, bottiglie o altri contenitori di vetro interi o frantumati e di lattine sulle strade e aree pubbliche, vietare su tutto il territorio comunale, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni debitamente autorizzate, il divieto di vendita per asporto per consumazione di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e lattine, per i gestori di tutte le attività economiche e associazioni varie, nonché la detenzione e l'utilizzo di contenitori di vetro e lattine sul suolo pubblico nelle aree dedicate alle manifestazioni;

RITENUTO di consentire la somministrazione e/o consumazione di bevande in bicchieri e/o contenitori di vetro e lattine solo all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e sulle pertinenze esterne su suolo pubblico (debitamente autorizzate) come pedane, dehors e gazebo. Analoga deroga è consentita esclusivamente negli spazi utilizzati in occasione di feste, sagre o manifestazioni (in tendoni e stand gastronomici);

VISTO il R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

CHE, per l'anno 2026, su tutto il territorio del Comune di Piana Crixia, nelle giornate di svolgimento di pubbliche manifestazioni debitamente autorizzate, **è vietata** la vendita per asporto per consumazione di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e lattine, per i gestori di tutte le attività economiche e associazioni varie nonché la detenzione e l'utilizzo di contenitori di vetro sul suolo pubblico nelle aree dedicate alle manifestazioni.

CHE è consentito somministrare e/o consumare le bevande in bicchieri e/o contenitori di vetro e lattine solo all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e sulle pertinenze esterne su suolo pubblico (debitamente autorizzate) come pedane, dehors e gazebo. Analoga deroga è consentita esclusivamente negli spazi utilizzati in occasione di feste, sagre o manifestazioni (in tendoni e stand gastronomici).

CHE dovrà essere esposta idonea cartellonistica indicante il presente divieto in modo ben visibile al pubblico negli esercizi di somministrazione e vendita. Resta fermo, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere sempre per asporto le bevande in contenitori di plastica.

DISPONE

CHE il divieto è limitato solamente alle giornate in cui vengono svolte manifestazioni debitamente autorizzate.

AVVISA

CHE fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore, l'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00 (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L. n. 689/1981 e s.m.i..

CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio del comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune fino al 31/12/2026 e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pianacrixia.sv.it) nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

MANDA

PER le rispettive competenze e conoscenze nonché per l'osservanza della presente:

- alla Prefettura di Savona;
- alla Stazione Comando Carabinieri di Dego.

COMUNE DI PIANA CRIXIA
Pubblicato dal 11/06/2026
al 31/12/2026
al n° 78
MESSO

IL SINDACO
(TARPA Massimo)
Prov. SAVONA